

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione⁽¹⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 31 marzo 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto il 5 maggio 2005.

3. L'ultima gara parziale scade il 23 giugno 2005, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento polacco:

Agencja Rynku Rolnego
Biuro Produktów Roślinnych
Dział Zbóż
ul. Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Tel. (48-22) 661 78 10
Fax (48-22) 661 78 26.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario, se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio con la frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 75 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione⁽²⁾, e

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

— accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero d'intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.